Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 11 marzo 1925** — **Numero 58**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 23 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi* - Ancona · *G Focola* - Aquila *F Agnelli* - Arezzo *A Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Cesari* - Avellino *C Leprino* - Bari *Fratelli Favia* - Belluno *S Benetta* - Benevento · *E Tomaselli* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli* - Bolzano *L. Trevisini* - Brescia: *E Castoldi* - Cagliari *R Carta Raspi* - Caltanissetta *P Milia Russo* - Campobasso (*) - Caserta (*). — Catania: *G Giannotta* - Catanzaro *V Scaglione*. - Chieti · *E Piccirilli* - Como · *C Nani e C* - Cosenza *R Riccio* - Cremona · *Libreria Sonzogno*. — Cuneo · *G Salomone* - Ferrara *Taddei Soati* - Firenze · *A Rossini* - Fiume *Libreria Dante Alighieri* — Foggia · *G Pilone* - Forlì *G Archetti*. — Genova · *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti *L. Bianchetta* - Grosseto · *F Signorelli* - Imperia · *S Benedusi* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* - Livorno · *S Belforte e C* - Lucca *S Belforte e C* — Macerata *R Franceschetti* - Mantova · *Arturo Mondori* - Massa Carrara · *E Medici* - Messina · *G Principato* - Milano: *Libreria Fratelli Treves in Galleria* - Modena *G T Vincenzi e nipote* - Napoli *Anonima Libraria italiana* - Novara · *R Guaglio* - Padova · *A Draghi* - Palermo *O Fiorenza* - Parma *D Vannini* - Pavia · *Succ Bruni Marelli* - Perugia *Simonelli*. — Pesaro · *O Semprucci* - Piacenza: *V Porta* - Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola · *E Schmidt* - Potenza (*) - Ravenna: *E Lavagna e F* - Reggio Calabria · *R D'Angelo* - Reggio Emilia: *L Bonvicini* - Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini*. — Rovigo: *G Marin* - Salerno *F Schiavone* - Sassari *G Ledda* - Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G Greco* - Sondrio *Zarucchi*. - Spezia: *A Zacutti* - Taranto · *Fratelli Filippi* - Teramo · *L. d'Ignazio* — Torino *F Casanova e C* - Trapani *G Banci* . Trento *V Disertori* - Treviso: *Longo e Zoppelli* - Trieste · *L Cappelli* - Friuli *Libreria Carducci* - Venezia *L Cappellin* - Verona: *R Cabianca* - Vicenza *G Galla* - Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli: *C Filacchioni*. — Per la Francia: Parigi: *Libreria Italiana*, Rue du 4 Septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie;*** *e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

	BUONI DA L. 100		BUONI DA L. 500		BUONI DA L. 1000	
entro 2 mesi dall'emissione	L. 100 —		L. 500 —		L. 1000 —	
dopo 2 » »	» 100,50		» 502.50		» 1005 —	
» 4 » »	» 101 —		» 505 —		» 1010 —	
» 6 » »	» 101,60		» 508 —		» 1016 —	
» 8 » »	» 102,10		» 510,50		» 1021 —	
» 10 » »	» 102,70		» 513.50		» 1027 —	
» un anno »	» 103,50		» 517,50		» 1035 —	
» 14 mesi »	» 104 —		» 520 —		» 1040 —	
» 16 » »	» 104,70		» 523.50		» 1047 —	
» 18 » »	» 105,40		» 527 —		» 1054 —	
» 20 » »	» 106,20		» 531 —		» 1062 —	
» 22 » »	» 107 —		» 535 —		» 1070 —	
» 2 anni »	» 108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato	» 540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
» 3 » »	» 113,50		» 567,50		» 1135 —	
» 4 » »	» 118,90		» 594,50		» 1189 —	
» 5 » »	» 124,60		» 623 —		» 1246 —	
» 6 » »	» 130,20		» 651 —		» 1302 —	
» 7 » »	» 136 —		» 680 —		» 1360 —	
» 8 » »	» 142,20		» 711 —		» 1422 —	
» 9 » »	» 148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato	» 743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
» 10 » »	» 156,60		» 783 —		» 1566 —	
» 11 » »	» 164,60		» 823 —		» 1643 —	
» 12 » »	» 172,80		» 864 —		» 1723 —	
» 13 » »	» 180.90		» 904.50		» 1809 —	
» 14 » »	» 189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato	» 943 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
» 15 » »	» 199,30		» 996,50		» 1993 —	
» 16 » »	» 209,70		» 1043,50		» 2097 —	
» 17 » »	» 220,10		» 1100,50		» 2201 —	
» 18 » »	» 230,50		» 1152,50		» 2305 —	
» 19 » »	» 241,50		» 1207,50		» 2415 —	
» 20 » »	» 252,90		» 1264,50		» 2529 —	

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 230.

Riconoscimento dell'Università di Urbino come Università libera ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Università di Urbino è riconosciuta come Università Libera, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'articolo 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 51. — GRANATA.

Statuto della libera Università degli studi di Urbino.

CAPO I.

COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università degli Studi di Urbino appartiene alla categoria di cui all'art. 1, n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Essa è costituita delle seguenti Facoltà e Scuole:
1° Facoltà di giurisprudenza;
2° Scuola di farmacia.

E' autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento Universitario e dalle norme del presente statuto.

E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Università contribuiscono:
a) la Provincia;
b) il Comune;
c) gli altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse scolastiche.

CAPO II.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Il Rettore è eletto fra i professori stabili a maggioranza di voti dal Consiglio generale dei professori, e dura in carica un triennio.

Può essere riconfermato. L'elezione è valida, se ottenuta a maggioranza assoluta di voti da parte degli intervenuti alla votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di grado.

Art. 4.

Il Collegio generale dei professori viene convocato:
a) per provvedere alla nomina del Rettore;
b) per deliberare su domande proposte dal Ministero;
c) ogni qualvolta il Rettore lo crede opportuno o su richiesta di almeno tre professori;

d) per sentire la relazione annua del Rettore sull'andamento dell'Università.

Art. 5.

I Consigli della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola di farmacia sono convocati per deliberare in conformità dell'art. 10 del regolamento generale universitario, in quanto sia applicabile secondo l'ordinamento dell'Università.

Art. 6.

La Facoltà di giurisprudenza e la Scuola di farmacia propongono ad ogni biennio il rispettivo Preside o Direttore in una adunanza convocata dal Rettore.

Partecipano alla votazione tutti i professori, sia di ruolo, che incaricati, ma non può essere Preside o Direttore che un professore stabile.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del Rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo, di tre delegati della Provincia, del Sindaco di Urbino o di un suo delegato, del Preside della Facoltà di giurisprudenza, del Direttore della Scuola di farmacia, e di un rappresentante per ciascuno degli altri Enti che diano un contributo superiore alle 40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000.

I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona.

Il rappresentante del Governo ed i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio provinciale e dagli Enti sovventori durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Ove, senza motivo giustificato, i membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono sostituiti con altri nominati dai rispettivi Enti.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei rappresentanti assegnati al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente esercitano le funzioni, che ad essi sono devolute dagli articoli 69 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle norme contenute nel capo IX del regolamento generale universitario.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università. Il suo funzionamento e le sue attribuzioni sono regolate dalle norme legislative e regolamentari riguardanti le Università governative, in quanto siano applicabili.

Le deliberazioni del Consiglio sui bilanci di previsione e sui rendiconti consuntivi sono comunicate all'Amministrazione provinciale.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 11.

Il Senato accademico si compone:

a) del Rettore, che lo presiede;

b) del Rettore ultimamente uscito di carica;

c) del Preside della Facoltà di giurisprudenza;

d) del Direttore della Scuola di farmacia.

Esso ha le attribuzioni stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle norme del regolamento generale universitario.

Art. 12.

Il Preside della Facoltà di giurisprudenza e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore, su proposta della rispettiva Facoltà o Scuola, fra gli insegnanti stabili di materie obbligatorie.

In assenza del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola.

Durano in ufficio un triennio e possono essere nella stessa forma riconfermati.

Art. 13.

Il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside e Direttore, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori ufficiali.

Ai predetti Consigli si applicano, in quanto è possibile, le disposizioni del regolamento generale universitario.

CAPO III.

Ordinamento generale degli studi.

Sezione I.

Norme generali.

Art. 14.

La Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di conferire la laurea in Giurisprudenza e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle varie discipline sociali, giuridiche ed economiche.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Art. 15.

Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà e Scuola vengono impartiti per mezzo di corsi sia ufficiali che liberi.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio della Facoltà o della Scuola deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale; e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso, impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali universitari, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola.

Art. 16.

I corsi si svolgono normalmente in tre ore settimanali di lezione, salvo diversa indicazione.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio della Facoltà o della Scuola.

SEZIONE II.

Norme speciali per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche — Istituzione di diritto civile e teoria generale del diritto (annuale);
2. Istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano (annuale);
3. Diritto civile e diritto internazionale privato (triennale);
4. Diritto romano (biennale);
5. Diritto penale (biennale);
6. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
7. Diritto commerciale (annuale);
8. Diritto costituzionale e internazionale pubblico (biennale);
9. Diritto ecclesiastico (annuale);
10. Diritto finanziario e scienza delle finanze (annuale);
11. Procedura civile ed ordinamento giudiziario (biennale);
12. Storia del diritto italiano e nozioni riassuntive sulla evoluzione del diritto (biennale);
13. Procedura penale (biennale);
14. Economia politica e principî generali di statistica (annuale);
15. Medicina legale (annuale).

Art. 18.

L'ordine degli studi per la Facoltà di giurisprudenza è il seguente, col numero rispettivo di ore settimanali obbligatorie:

Anno 1°:

Istituzione di diritto civile, ecc. (annuale), ore 4 settimanali;
Istituzione di diritto romano (annuale), ore 4 settimanali;
Diritto costituzionale ed internazionale pubblico (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione (biennale), ore 3 settimanali;
Storia del diritto italiano e nozioni riassuntive sulla evoluzione del diritto (biennale), ore 3 settimanali.

Anno 2°:

Diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto costituzionale e internazionale pubblico (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto ecclesiastico (annuale), ore 3 settimanali;
Storia del diritto italiano e nozioni riassuntive sulla evoluzione del diritto (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto penale (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto civile e internazionale privato (triennale), ore 4 settimanali;
Procedura penale (biennale), ore 3 settimanali.

Anno 3°:

Diritto romano (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto civile e internazionale privato (triennale), ore 3 settimanali;
Procedura civile e ordinamento giudiziario (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto penale (biennale), ore 3 settimanali;
Procedura penale (biennale), ore 3 settimanali;
Medicina legale (annuale), ore 3 settimanali.

Anno 4°:

Diritto romano (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto civile e internazionale privato (triennale), ore settimanali;
Procedura civile e ordinamento giudiziario (biennale), ore 3 settimanali;
Diritto commerciale (annuale), ore 4 settimanali;
Economia politica e principî generali di statistica (annuale), ore 4 settimanali;
Diritto finanziario e Scienza delle finanze (annuale), ore 4 settimanali.

Gli studenti possono seguire un diverso ordine di studi; ma gli esami di istituzioni di diritto civile e di istituzioni di diritto romano debbono precedere tutti gli altri.

Nessuno studente può iscriversi ad un numero maggiore di corsi di quelli indicati nel presente articolo, anno per anno.

SEZIONE III.

Nozioni speciali per la Scuola di farmacia.

Art. 19.

Le materie ed i corsi di insegnamento della scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica inorganica ed organica (biennale), ore 3 per ciascuna;
2. Fisica sperimentale (ore 3);
3. Botanica (ore 3);
4. Mineralogia (ore 3);
5. Chimica farmaceutica e tossicologia (biennale) ore 3;
6. Chimica bromatologica (ore 3);
7. Materia medica e farmacologia (ore 3);
8. Esercizi di analisi chimica qualitativa (ore 6);
9. Esercizi di analisi chimica quantitativa, di preparazioni, di analisi chimico farmaceutiche e tossicologiche (ore 6);
10. Esercizi di botanica in rapporto colle piante medicinali (ore 3);
11. Corsi facoltativi complementari di igiene e batteriologia (semestrale) e di tecnica farmaceutica (trimestrale).

Art. 20.

L'ordine degli studi per la Scuola di farmacia è il seguente:

Anno 1°:

a) Mineralogia;
b) Botanica ed esercitazioni;
c) Fisica sperimentale ed esercitazioni;
d) Chimica inorganica;

Anno 2°:

a) Chimica farmaceutica e tossicologica;
b) Chimica organica;
c) Esercitazioni pratiche di chimica analitica (analisi qualitativa per via secca e per via umida).

Anno 3°:

a) Chimica farmaceutica e tossicologica;
b) Materia medica e farmacologia;
c) Chimica bromatologica ed esercitazioni;
d) Esercitazioni pratiche di preparazioni chimico farmaceutiche, di analisi quantitativa, di analisi tossicologiche, di analisi d'orina, di riconoscimento di medicamenti ed i corsi facoltativi di cui all'articolo 19.

Anno 4°:

Pratica farmaceutica da compiersi in farmacie autorizzate dalla Scuola.

Art. 21.

Per ciascuna materia verranno fatte non meno di tre lezioni settimanali, della durata non inferiore ad un'ora.

Per le lezioni di esercitazioni pratiche la durata di ciascuna lezione sarà di almeno due ore.

Art. 22.

Le lezioni debbono avere carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurarsi, con prove adeguate, del profitto degli studenti.

Gli studenti verranno frequentemente interrogati sugli argomenti svolti sulle singole lezioni e saranno chiamati a riferire su temi volta per volta indicati dai singoli insegnanti.

CAPO IV.

Del personale insegnante.

Art. 23.

Il ruolo organico dei posti di professore - per la Facoltà di giurisprudenza e per la Scuola di farmacia - è determinato dalla tabella *A*, annessa al presente statuto.

Art. 24.

Per quanto riguarda la nomina dei professori di ruolo, i loro doveri, le sanzioni disciplinari, si applica il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e i decreti successivi, nonchè il regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Lo stipendio minimo dei professori è conforme a quello fissato dalla tabella *E*, di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, riportata nella tabella *B* annessa al presente statuto.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono nella medesima previsti.

Art. 25.

Le nomine dei professori incaricati vengono deliberate ogni anno dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e nel regolamento generale universitario.

Art. 26.

Per gli incarichi si provvede anno per anno, nella misura stabilita dalla tabella *C*, annessa al presente statuto.

Art. 27.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al Preside della Facoltà od al Direttore della Scuola i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo: ed il Consiglio della Facoltà o della Scuola deve esaminarli prima del termine dell'anno scolastico in corso, e coordinarli, introducendovi le eventuali modificazioni.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso dell'Università, il termine, di cui al comma precedente, è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 28.

Allo svolgimento di ogni corso i professori hanno l'obbligo di dedicare il numero di ore settimanali determinate per ciascun corso negli articoli 18 e 19 del presente statuto.

Art. 29.

I corsi a titolo privato sono retribuiti mediante pagamento di una tassa, che ogni studente, il quale intenda inscriversi, deve versare alla cassa dell'Università.

L'ammontare della tassa per la Facoltà della giurisprudenza o per la Scuola di farmacia viene determinato a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti per le Università di Stato.

Art. 30.

I servizi prestati dai professori di ruolo anteriormente alla nomina, e senza interruzione rispetto alla nomina stessa, in altri uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato od in altre Università libere a datare dal riconoscimento di cui all'art 3 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si computano agli effetti degli aumenti periodici di stipendio per intero, o per metà della loro durata, secondo che trattisi di servizio prestato in categorie equiparate od in categorie inferiori.

I criteri di equiparazione delle categorie predette sono desunti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

Art. 31.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni od altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato; e con l'osservanza di norme e condizioni stabilite in speciale atto deliberativo dal Consiglio di amministrazione dell'Università, da sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale, entro sei mesi dalla data del decreto di riconoscimento.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Università concorrerà nel versamento dei contributi annui con una somma corrispondente al 9 % sugli stipendi dei professori, i quali alla loro volta - e per il medesimo fine - rilasceranno sugli stipendi stessi una somma corrispondente al 7 % del loro importo.

CAPO V.

Degli assistenti.

Art. 32.

Gli assistenti coadiuvano il professore ufficiale nella attività didattica e scientifica.

La loro nomina e conferma è disciplinata dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dai relativi articoli del regolamento generale universitario.

Art. 33.

La retribuzione annua degli assistenti è stabilita nella tabella *C*, annessa al presente statuto.

Art. 34.

Gli assistenti possono essere revocati in qualsiasi tempo, ove vengano meno ai doveri inerenti all'ufficio.

CAPO VI.

Degli studenti — Degli esami — Delle tasse.

Art. 35.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni; di serbare contegno corretto durante le lezioni, e, in genere, nei locali dell'Università

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 36.

Le punizioni che le autorità accademiche possono applicare agli studenti al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:

1° Ammonizione;

2° Sospensione da uno o più gruppi di esame di profitto per una o più sessioni di esami;

3° Interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi;

4° Sospensione da una o più sessioni di esami;

5° Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 37.

La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratta di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione, che viene inflitta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al n. 5, il Rettore deferisce lo studente al Senato Accademico, il quale stabilisce la durata della esclusione.

Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Consiglio generale dei professori.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene comunicato dal Rettore allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola, che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali il Rettoree può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Università.

Art. 38.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Università uno studente, al quale sia stata applicata da altre Università o da altro Istituto superiore la pena di 5° grado, prima che la pena sia stata interamente scontata.

Art. 39.

I provvedimenti disciplinari presi a carico degli studenti devono essere registrati nella carriera scolastica di essi, e trascritti conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

I provvedimenti disciplinari presi in altra Università o Istituto superiore, e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicati nella Università di Urbino, qualora lo studente punito vi si trasferisca.

Art. 40.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o di diploma;

e sono dati, di regola, in due sessioni che vanno dal 16 giugno al 31 luglio, e dal 16 ottobre al 4 novembre.

Il Rettore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, può concedere che si diano singoli esami di profitto o esami di laurea, durante il corso delle lezioni a norma di quanto è disposto all'art. 83 del regolamento generale universitario.

Art. 41.

L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e, dove riesca possibile, anche pratico: e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, esegesi di testi, ecc.

Non può durare meno di 15 minuti nè più di 45.

Art. 42.

Per la Facoltà di giurisprudenza le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di 3 membri; sono nominate dal Preside della Facoltà, che ne designa anche il Presidente.

Art. 43.

Gli esami di profitto per la Facoltà di giurisprudenza si danno per i seguenti gruppi di materie:

a) Istituzioni di Diritto civile — Istituzioni di diritto romano;

b) Diritto costituzionale e internazionale pubblico — Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;

c) Diritto ecclesiastico — Storia del diritto italiano e nozioni riassuntive sulla evoluzione del diritto;

d) Diritto romano — Diritto civile e internazionale privato — Diritto commerciale;

e) Procedura civile e ordinamento giudiziario;

f) Diritto penale — Procedura penale — Medicina legale;

g) Economia politica — Statistica — Diritto finanziario e Scienza delle finanze.

Art. 44.

La Commissione per l'esame di laurea in Giurisprudenza è composta di non più di 11 e non meno di 7 membri. E' nominata dal Rettore, udito il Preside della Facoltà, ed è presieduta dal Preside della Facoltà, ed, in sua assenza, dal professore più anziano presente.

Art. 45.

All'esame di laurea in giurisprudenza è ammesso lo studente che abbia conseguito l'approvazione in tutti gli esami di profitto, e si sia uniformato ai disposti degli articoli 84 e 85 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Detto esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta sopra un tema liberamente scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) in una disputa sulla detta dissertazione;

c) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di 3, nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

L'esame di laurea dura non meno di 40 minuti e non più di 60.

Art. 46.

Per la Scuola di farmacia le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di 3 membri; sono nominate dal Direttore della Scuola stessa, che ne designa anche il presidente.

Art. 47.

Gli esami di profitto per la Scuola di farmacia si danno per i seguenti gruppi di materie:

a) Botanica, Mineralogia;

b) Fisica, Chimica inorganica ed organica;

c) Chimica farmaceutica, materia medica e farmacologia;

d) Chimica bromatologica (prova pratica e prove facoltative, di cui all'art. 19).

L'esame non può durare meno di 15 minuti, nè più di 45.

Art. 48.

L'esame di diploma in Farmacia consta di due parti: la prima parte teorica, la seconda pratica.

Le Commissioni sono nominate a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario; e sono composte di otto membri, tanto per la prima che per la seconda parte.

Per la seconda parte dell'esame di diploma negli otto componenti la Commissione saranno compresi un libero docente e due provetti farmacisti.

Art. 49.

A sostenere la prima parte dell'esame di diploma verrà ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto.

Il detto esame consiste nelle seguenti prove pratiche:

a) analisi chimica qualitativa di una miscela di almeno tre sostanze minerali;

b) preparazione di un prodotto chimico-farmaceutico;

c) riconoscimento di un composto chimico farmaceutico e ricerche di sue impurezze;

d) discussione innanzi alla Commissione esaminatrice sui risultati delle precedenti prove pratiche.

Tale discussione avrà la durata non minore di 40 minuti e non maggiore di 60.

Art. 50.

Superata la precendente prova, lo studente verrà inscritto al 4° anno.

Durante il 4° anno egli farà pratica presso una farmacia debitamente autorizzata dalla Scuola.

La durata complessiva della pratica sarà di un anno solare, e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia, presso la quale lo studente abbia esercitata la pratica.

E' tuttavia consentito allo studente di far pratica anche durante il triennio; però almeno per un semestre la pratica dovrà essere compiuta dallo studente solo dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma di farmacia, lo studente dovrà aver compiuto 4 anni di regolare iscrizione.

Art. 51.

Alla fine del 4° anno il candidato dovrà presentarsi alla 2ª parte dell'esame di diploma, nella quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e piante medicinali, e dovrà rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 52.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e soprattasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Regie Università.

Art. 53.

Alla Cassa scolastica sono applicate le norme dell'art. 55 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le relative disposizioni contenute nel regolamento generale universitario.

CAPO VII.

DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Art. 54.

Per la esplicazione delle funzioni amministrative e d'ordine e dei vari servizi, l'Università dispone del seguente personale:

a) Personale d'amministrazione e di biblioteca;

b) Personale tecnico e subalterno.

SEZIONE I.

Del personale d'amministrazione e di biblioteca.

Art. 55.

I posti di ruolo del personale di amministrazione e di biblioteca sono indicati nella *tabella D*, annessa al presente statuto.

Art. 56.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio del personale di amministrazione e di biblioteca sono fissati nella *tabella E*, annessa al presente statuto.

Art. 57.

Il personale di amministrazione e di biblioteca è nominato mediante concorso pubblico per titoli, ed eventualmente per esami. La Commissione giudicatrice del concorso è composta di tre membri nominati dal Rettore, udito il Consiglio di amministrazione.

Art. 58.

Per essere ammesso al concorso ad uno dei posti indicati nel precedente articolo, occorre presentare domanda su carta legale al Rettore della Università, corredandola dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Certificato di nascita, da cui risulti l'età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 35;

c) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti fisici tali che impediscano o possano menomare il disimpegno completo delle mansioni, a cui il candidato aspira;

d) Certificato penale di data non anteriore ai tre mesi dalla data dell'avviso di concorso;

e) Titoli di studio come sotto indicati per ciascun impiego.

Segretario: Laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Ragioniere economo: Laurea in scienze economo-commerciali, o, subordinatamente, diploma di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici.

Applicato di segreteria: diploma di ammissione alla 1ª classe liceale o diploma di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale.

Bibliotecario: Laurea in lettere o, subordinatamente, diploma di maturità per i proventi dal liceo classico o scientifico.

Distributore alla biblioteca: diploma di ammissione alla 1ª classe liceale o diploma di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale.

I concorrenti potranno produrre tutti gli altri titoli, che ritenessero opportuni, a meglio comprovare la loro idoneità al posto cui aspirano.

Art. 59.

Il Ragioniere-economo, qualora sia incaricato pure del servizio di cassa, dovrà prestare una cauzione di L. 20,000 prima di assumere servizio.

Per tale servizio è stabilito un compenso che sarà fissato anno per anno dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 60.

Per il posto di Segretario e di Ragioniere-economo la Commissione giudicatrice forma una terna degli eleggibili. e la nomina viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro la terna. Per gli altri impieghi ed uffici forma una graduatoria, ed il Consiglio di amministrazione nomina il primo. In caso di rinuncia, nomina successivamente gli altri graduati.

Art. 61.

Il Consiglio d'amministrazione potrà con suo atto deliberativo prescrivere tutte le altre norme che ritenesse necessarie ed opportune per il concorso, con l'osservanza sempre delle disposizioni di legge protettive degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti.

Art. 62.

Il personale di amministrazione e di biblioteca è nominato per un triennio di esperimento, e, ove non intervenga disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza del triennio, la nomina acquisterà carattere di stabilità.

Art. 63.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione delle pensioni, i congedi, ed altresì le aspettative per ragioni di famiglia e di salute, la disponibilità e le dispense dal servizio, valgono le norme legislative e regolamentari stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in quanto siano applicabili.

Art. 64.

Al personale d'amministrazione e di biblioteca possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione;

b) Censura;

c) Sospensione dello stipendio da 3 giorni a un mese;

d) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a tre mesi;

e) Licenziamento.

L'ammonizione è data verbalmente dal Rettore presidente del Consiglio d'amministrazione, per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato, e non costituiscano gravi insubordinazioni.

La censura è inflitta per iscritto, udite le giustificazioni dell'interessato, dallo stesso Rettore per recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla ammonizione.

Le punizioni di cui alle lettere c, d, e, sono inflitte dal Rettore su deliberazione del Consiglio di amministrazione, per abituale mancanza ai doveri d'ufficio o per grave insubordinazione o per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato. Il Consiglio di amministrazione delibera previa contestazione degli addebiti e in seguito alle difese dell'incolpato. I capi d'accusa sono comunicati per iscritto all'interessato, il quale potrà presentare le sue discolpe entro un termine, che verrà stabilito, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 65.

Per il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione e di biblioteca sarà provveduto nei modi indicati all'art. 31 del presente statuto.

Sezione II.

Del personale tecnico e subalterno.

Art. 66.

Il personale tecnico e subalterno, addetto al disimpegno dei vari servizi, è quello indicato nella *tabella F* annessa al presente statuto.

Art. 67.

Gli stipendi e gli aumenti di stipendio del personale subalterno sono fissati nella *tabella G* annessa al presente statuto.

Art. 68.

Il personale tecnico e subalterno è nominato dal Rettore, udito il Consiglio di amministrazione previa presentazione dei documenti specificati sub lettere *a, b, c, d.* dell'art. 58.

Gli aspiranti ai posti di tecnico e subalterno dovranno inoltre comprovare di aver ottenuto il proscioglimento dell'obbligo scolastico, tenuto conto di quanto dispone in materia il Capo III del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

Art. 69.

Il personale tecnico e subalterno è assunto in pianta stabile a giudizio del Rettore, dopo un anno di prova.

Art. 70.

Al personale tecnico e subalterno possono essere concessi, compatibilmente colle esigenze del servizio, licenze della durata di venti giorni per ciascun anno accademico.

Art. 71.

Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;

c) licenziamento.

La multa è inflitta dal capo della segreteria. La sospensione ed il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 72.

Per il trattamento di equiescenza al personale tecnico e subalterno sarà provveduto negli stessi modi indicati all'art. 65.

CAPO VIII.

DELLA AMMINISTRAZIONE.

Art. 73.

La gestione patrimoniale e finanziaria, il servizio di cassa e quanto altro attiene all'amministrazione dell'Università, è disciplinato con speciale regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione non oltre due mesi dal suo insediamento.

Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un Istituto di credito o da [illegible]bblica Tesoreria.

Art. 74.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi, firmato dal Rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal ragioniere-economo e da un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 75.

Sono salvi e rispettati i diritti acquisiti dal personale dell'Università attualmente in carica.

Art. 76.

Ai professori di ruolo attualmente in carica verranno riconosciuti, agli effetti dell'applicazione della *tabella B* annessa al presente statuto, tutti gli anni di servizio prestati in questa Università anteriormente alla data di applicazione del presente statuto.

All'assistente di chimica, al personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e subalterno attualmente in carica, verrà riconosciuto, agli effetti dell'applicazione delle rispettive *tabelle C, E* e *G*, il servizio prestato in pianta stabile in questa Università anteriormente alla data di applicazione del presente statuto, limitatamente però ad un massimo di cinque anni.

Art. 77.

Finchè rimarrà in servizio l'attuale economo, continuerà a tenere il servizio di cassa. Egli usufruirà dello stipendio spettantegli a norma della *tabella E*, e di un assegno annuo *ad personam* di L. 2200.

Art. 78.

Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che non siano costituite, a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari e di quelle stabilite nel presente statuto, le Autorità accademiche ed il Consiglio di amministrazione.

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione

FEDELE.

TABELLA *A*. (Art. 23).

RUOLO DEI PROFESSORI.

Facoltà di giurisprudenza:

Professori di ruolo, n. 9.

Scuola di farmacia:

Professori di ruolo, n. 2.

N B - E' istituito un posto di ruolo *ad personam* per l'attuale assistente di chimica, e fino a che rimarrà in servizio.

TABELLA *B*. (Art. 24).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEI PROFESSORI DI RUOLO, ED INDENNITA' DI CARICA.

(Tabella E di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Stipendio iniziale	L. 12,000
Stipendio al conseguimento della stabilità	» 14,000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilità	» 15,500
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilità	» 17,000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilità	» 18,500
Indennità di carica al Rettore	» 3,000

TABELLA *C*. (Art. 26 e 33).

RETRIBUZIONE ANNUA DEI PROFESSORI INCARICATI E DEGLI ASSISTENTI.

Professori incaricati	L. 6,000
Assistenti	» 4,000

N.B. - All'assistente di chimica, di cui alla nota in calce alla Tabella A è fatto il seguente trattamento *ad personam*:

Stipendio iniziale	L. 6,965
Stipendio al compimento del quinto anno	» 7,500
Stipendio al compimento del decimo anno	» 8,000
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	» 8,500
Stipendio al compimento del ventesimo anno	» 9,000

TABELLA *D* (Art. 55).

RUOLO DEL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA.

Segretario Direttore di Segreteria, n. 1.

Ragioniere-Economo, n. 1.

Applicato di Segreteria, n. 1.

Bibliotecario, n. 1.

Distributore alla biblioteca, n. 1.

TABELLA *E*. (Art. 56).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEL PERSONALE IMPIEGATO (DI AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA).

Segretario Direttore di Segreteria.

Stipendio iniziale	L. 9,200
Stipendio al compimento del quinto anno	» 10.000
Stipendio al compimento del decimo anno	» 10,800
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	» 11.600
Stipendio al compimento del ventesimo anno	» 12,400

Ragioniere-Economo.

Stipendio iniziale	L.	8,400
Stipendio al compimento del quinto anno	»	9,200
Stipendio al compimento del decimo anno	»	10,000
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	10,800
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	11,600

Applicato di Segreteria.

Stipendio iniziale	L.	5,200
Stipendio al compimento del quinto anno	»	5,600
Stipendio al compimento del decimo anno	»	6,000
Stipenido al compimento del quindicesimo anno	»	6,400
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	6,800

Bibliotecario.

Stipendio iniziale	L.	6,800
Stipendio al compimento del quinto anno	»	7,200
Stipendio al compimento del decimo anno	»	7,700
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	8,200
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	8,800

Distributore alla biblioteca.

Stipendio iniziale	L.	3,900
Stipendio al compimento del quinto anno	»	4,200
Stipendio al compimento del decimo anno	»	4,600
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	5,000
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	5,400

TABELLA F. (Art. 63)

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Meccanico assistente alla fisica, n. 1.
Giardiniere per l'orto botanico, n. 1.
Inserviente per la Scuola di farmacia, n. 1.
Bidello (adibito anche quale copista negli uffici), n. 1.
Bidello per servizi generali, n. 1.

TABELLA G. (Art. 67).

STIPENDI ED AUMENTI DI STIPENDIO
DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Meccanico Assistente alla fisica.

Stipendio iniziale	L.	3,000
Stipendio al compimento del quinto anno	»	3,200
Stipendio al compimento del decimo anno	»	3,500
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	3,800
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	4,200

Giardiniere per l'Orto Botanico.

Stipendio iniziale (oltre alloggio gratuito)	L.	3,600
Stipendio al compimento del quinto anno	»	3,900
Stipendio al compimento del decimo anno	»	4,200
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	4,600
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	5,000

Inserviente per la Scuola di Farmacia.

Stipendio iniziale (oltre alloggio gratuito)	L.	4,800
Stipenido al compimento del quinto anno	»	5,100
Stipendio al compimento del decimo anno	»	5,400
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	5,800
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	6,200

Bidelli.

Stipendio iniziale	L.	4,600
Stipendio al compimento del quinto anno	»	4,900
Stipendio al compimento del decimo anno	»	5,200
Stipendio al compimento del quindicesimo anno	»	5,600
Stipendio al compimento del ventesimo anno	»	6,000

N.B. - Nessuna indennità è dovuta oltre gli stipendi fissati nelle tabelle B, C, E, G, su riportate.

TABELLA *H.*

DOTAZIONI PER GLI ISTITUTI SCIENTIFICI.

Biblioteca (per la giurisprudenza)	L.	8,000
Biblioteca (per la Scuola di farmacia)	»	1,000
Fisica	»	2,000
Chimica	»	3,000
Materia medica	»	2,000
Botanica e mineralogia	»	2,000
	L.	18,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 217.

Approvazione del regolamento contenente le norme per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni daziarie appaltate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in esecuzione dell'art. 72 del l'allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di consumo;

Veduto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento contenente le norme per il Fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni daziarie appaltate, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 38. — GRANATA.

Regolamento per la previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni daziarie appaltate.

Art. 1.

Il contributo del 10 per cento stabilito dall'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in esecuzione dell'art. 72 dell'allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di

consumo, è liquidato sugli stipendi, assegni ed indennità fisse degli impiegati ed agenti dipendenti dalle gestioni daziarie appaltate, esclusi quelli assunti, anche successivamente, in via saltuaria.

Dal computo dello stipendio per il calcolo del contributo sarà esclusa la indennità per caro viveri; però questa, agli effetti della determinazione della somma su cui devesi liquidare il contributo, non dovrà mai superare la misura del 30 per cento della retribuzione complessiva normale. Agli effetti dell'applicazione del contributo non si terrà conto di riduzioni di stipendi e assegni operate dopo il 1° febbraio 1924, salvo che non siano già state riassorbite o abrogate le indennità per caro viveri.

Il contributo è versato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a cura della azienda appaltatrice, salvo il diritto di rivalsa a norma di legge.

La Cassa terrà in evidenza, in apposito fondo, denominato « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle gestioni daziarie appaltate », così i contributi di cui al primo comma, come le pensioni e gli assegni liquidati a norma del presente regolamento: nei casi preveduti dagli articoli 6 e 14, dai contributi del 10 per cento versati per l'inscritto sarà separata la quota per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a norma del penultimo comma del l'art. 333 sopra citato.

Nei successivi articoli si intenderanno sotto la denominazione di « stipendi » tutti gli emolumenti sopra indicati che danno luogo a versamento del contributo; e sotto la denominazione di « fondo speciale » il fondo di previdenza di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il versamento del contributo di cui al precedente articolo deve essere fatto alla Cassa nazionale a periodi trimestrali posticipati, mediante elenchi dai quali risultino le variazioni verificatesi durante il trimestre così nel personale come nella misura degli stipendi; ma la trattenuta della quota a carico degli impiegati ed agenti dovrà essere fatta dall'azienda appaltatrice ai periodi di pagamento degli stipendi, assegni ed altre indennità.

Art. 3.

Non sono inscritti al Fondo speciale coloro che, assunti in servizio anteriormente, avevano al 1° febbraio 1924 età superiore ai 55 anni se uomini ed ai 50 se donne e non intendono o non possono valersi della facoltà concessa dall'art. 18, e quelli assunti in servizio, per la prima volta, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in età superiore a quelle sopra indicate.

I versamenti fatti a favore del suindicato personale, a norma dell'art. 333 del regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, dopo prelevati, ove ne sia il caso, i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, verranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del Regio decreto medesimo.

Per coloro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria la liquidazione della pensione per i versamenti facoltativi avrà luogo quando sia liquidata la pensione per l'assicurazione obbligatoria, qualunque sia il periodo di inscrizione nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria od hanno perduto la qualità di assicurati obbligatori (fatta eccezione per le persone considerate nel comma seguente) potranno liquidare la pensione di vecchiaia anche prima che siano trascorsi dieci anni di inscrizione alla Cassa, purchè abbiano raggiunto 70 anni di età.

I contributi versati a favore di coloro che al 1° febbraio 1924 od alla data di assunzione in servizio, se posteriore, avevano età superiore ai 65 anni, saranno accantonati in conti individuali ed accresciuti annualmente degli interessi al tasso usato per la preparazione delle tariffe della Cassa nell'assicurazione facoltativa. L'intero capitale così accumulato per ciascun conto sarà corrisposto al rispettivo titolare quando cessi dal prestare servizio od ai suoi aventi diritto in caso di morte.

Art. 4.

E' data facoltà al personale in servizio al 1° febbraio 1924 ed a quello che, avendo prestato servizio in passato, riassumesse eventualmente servizio presso aziende appaltatrici del dazio consumo nei primi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, di riscattare gli anni di servizio anteriormente prestati e fino al massimo di 10 anni, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione predetta o dall'assunzione in servizio se posteriore.

Il capitale di riscatto è calcolato in tante quote pari al l'11 per cento dello stipendio percepito al 31 gennaio 1924, ragguagliato ad anno, quanti sono gli anni di servizio da riscattare. Detto capitale può essere versato in una sola volta od anche ratealmente in un periodo non superiore a dieci anni colle modalità che verranno stabilite dalla Cassa nazionale. Nel caso di versamento rateale, oltre al capitale dovrà essere corrisposto l'interesse composto scalare al tasso del 5 per cento dal 1° febbraio 1924 alla data di versamento.

Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si trovavano inscritti alla Cassa nell'assicurazione facoltativa od obbligatoria, i versamenti risultanti dal libretto di inscrizione coi relativi interessi composti al 3.50 per cento e quelli risultanti dalle tessere saranno computati in conto del capitale di riscatto e trasferiti rispettivamente dal fondo assicurati facoltativi o dal fondo assicurati obbligatori al fondo speciale.

Art. 5.

Quando un dipendente da aziende daziarie è adibito dallo stesso datore di lavoro oltrechè al servizio daziario anche ad altri servizi, e la retribuzione è fissata e corrisposta cumulativamente, sarà versato il contributo del 10 per cento sull'intera retribuzione, colle limitazioni indicate nell'articolo 1, sempre che, a giudizio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il servizio daziario sia prevalente sugli altri servizi.

Se un inscritto al fondo speciale si trovi contemporaneamente in altro rapporto d'impiego che importa l'obbligo dell'assicurazione a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, i relativi contributi obbligatori versati seguiranno le norme dell'assicurazione obbligatoria secondo il citato Regio decreto fino ad un importo quindicinale che, cumulato con il contributo obbligatorio compreso nel 10 per cento di cui all'art. 1, non superi il contributo obbligatorio della più alta classe di stipendio; l'eventuale eccedenza seguirà le norme dell'assicurazione facoltativa di cui allo stesso Regio decreto.

Art. 6.

Il diritto a liquidare la pensione è conseguito dai dipendenti delle aziende daziarie quando si trovino in uno dei seguenti casi:

a) siano riconosciuti invalidi a qualunque servizio ed abbiano almeno dieci anni d'inscrizione al fondo, dei quali almeno cinque effettivi;

b) qualunque sia il periodo d'inscrizione al fondo, qualora siano riconosciuti invalidi per causa di servizio;

c) abbiano almeno 40 anni, se uomini, e 35 anni, se donne, di inscrizione al fondo, effettivi o riscattati;

d) abbiano compiuto 65 anni di età, se uomini, e 60, se donne, con almeno 20 anni d'inscrizione al fondo, effettivi o riscattati.

Il diritto a liquidare la pensione, per coloro che avevano l'obbligo dell'assicurazione a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere conseguito quando siano raggiunte le condizioni per liquidarla a norma di detto Regio decreto, prima che si sieno verificate le condizioni sopraindicate: in tal caso si applicano a loro favore le disposizioni del successivo art. 14.

Art. 7.

Quando la liquidazione della pensione ha luogo nei casi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo, la misura di essa è calcolata sulla base delle seguenti percentuali sugli stipendi effettivi percepiti dall'assicurato e di una quota fissa, e cioè:

a) il 2.50 per cento dell'importo totale degli stipendi assoggettati a contributo percepiti durante i primi dieci anni di inscrizione al fondo o riscattati;

b) l'1.25 per cento dell'importo totale degli stipendi percepiti dopo il decimo anno d'inscrizione al fondo o riscattati;

c) una quota fissa di L. 100 annue ed una quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo o riscattato e fino al massimo di altre L. 100.

Art. 8.

Se la pensione è liquidata per invalidità dopo almeno 20 anni di effettiva inscrizione al fondo speciale, o per invalidità contratta per causa di servizio, la misura della pensione stessa non potrà essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi conseguiti nell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio; tale integrazione, però, è concessa solo nel caso in cui al momento della liquidazione non sia superata l'età di 65 anni se trattisi di uomini e di 60 se di donne.

Art. 9.

La invalidità è definita come per l'assicurazione obbligatoria e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire apposito formulario. La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata da medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità, che possa sorgere fra l'impiegato od agente, l'azienda appaltatrice da cui dipende e la Cassa nazionale, sarà definita da tre medici, di cui due designati dalle parti ed il terzo di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale.

Art. 10.

Quando un inscritto al fondo speciale muoia per causa di servizio o dopo almeno dieci anni di inscrizione al fondo, ivi compresi gli anni di servizio eventualmente riscattati, ma con oltre sei mesi di effettiva inscrizione; oppure muoia dopo aver liquidata la pensione, purchè in tal caso il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione, ha diritto ad una pensione la vedova quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'inscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio ovvero sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio più recente, o la morte sia dovuta a causa di servizio.

Quando un inscritto o pensionato alla sua morte non lasci vedova o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto alla pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi o legittimati escluse le figlie maritate anche se minorenni.

In caso di morte di una donna inscritta al fondo che abbia dieci anni di inscrizione, con oltre sei mesi di inscrizione effettiva, ha diritto alla pensione il marito, purchè inabile al lavoro se al suo mantenimento provvedeva la moglie defunta. In mancanza del marito, o quando questi non abbia diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai figli minorenni della inscritta al fondo e alle figlie minorenni e nubili, anche se vivente il padre.

Art. 11.

La pensione alla vedova o agli orfani minorenni nei casi previsti dall'articolo precedente è stabilita nella metà della pensione che sia stata liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto in corrispondenza ai contributi versati, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7.

Quando la quota mensile della pensione risulti inferiore a 50 lire, è elevata a tale misura per i primi sei mesi dopo la morte dell'inscritto.

Nel caso che entrambi i genitori fossero inscritti al fondo, spetta ai figli minorenni e alle figlie minorenni e nubili, orfani di essi, una pensione pari alla metà della pensione più elevata liquidata o liquidabile ai genitori al momento della morte, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7; se i figli minorenni sono più di due, la pensione è aumentata di una quota, per ciascun figlio oltre i due, pari al 10 per cento della pensione sopra specificata e fino all'intero ammontare di essa.

Art. 12.

Se la morte dell'inscritto avviene prima che siano trascorsi cinque anni dalla inscrizione al fondo, effettiva o riscattata, spetta alla vedova od ai figli minorenni un assegno di L. 50 mensili per sei mesi. Eguale assegno spetta al marito inabile al lavoro od ai figli minorenni di un'inscritta al fondo speciale.

Nel caso di morte di un inscritto dopo trascorsi cinque anni di inscrizione al fondo, effettiva o riscattata, ma prima che siano raggiunti i dieci con almeno sei mesi di inscrizione effettiva, indipendentemente dall'assegno temporaneo sopra indicato spetta alla vedova od ai figli minorenni una indennità per una volta tanto pari ai quattro decimi di tutti i contributi versati per l'inscritto. Eguale indennità spetta al vedovo di un'inscritta, inabile al lavoro, se al suo mantenimento provvedeva l'inscritta, o, in mancanza del vedovo oppure se questi non ha diritto all'assegno, ai figli minorenni dell'inscritta al fondo.

Art. 13.

Il personale che cessa definitivamente di prestare servizio presso aziende appaltatrici del dazio consumo prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare la sua contribuzione al fondo, facendone dichiarazione entro tre mesi dalla cessazione dal servizio e versando un contributo annuo pari al 10 per cento degli stipendi percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio.

In tal caso, nella liquidazione della pensione avrà diritto alla quota fissa di L. 100, indicata alla lettera *c*) dell'art. 7,

qualora sia stato effettivamente inscritto al fondo per almeno dieci anni od abbia continuato ad essere assicurato obbligatorio anche dopo la cessazione dal servizio presso aziende appaltatrici di dazio consumo; avrà diritto alla quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo o riscattato, indicata nello stesso articolo, qualora conservi le condizioni di assicurato facoltativo con diritto a concorso dello Stato.

Se il personale, che intende valersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, abbia od acquisti la qualità di assicurato obbligatorio, i contributi obbligatori risultanti dalle tessere a lui intestate e corrisposti dal suo datore di lavoro a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potranno essergli computati in conto del contributo da versarsi al fondo.

Le persone o gli Enti che cessano di gestire in appalto servizi daziari possono continuare a favore del proprio personale, anche se assunto posteriormente, la inscrizione al fondo in base al presente regolamento, continuando il versamento del contributo di cui all'art. 333 del regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

Art. 14.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso aziende daziarie prima di aver conseguito diritto a pensione e non intende valersi della facoltà concessa dal precedente art. 13, ha diritto che siano a lui accreditati, agli effetti del comma seguente, i sette decimi di tutti i contributi per lui corrisposti. Eguale diritto spetta a coloro che, dopo avere usato della facoltà concessa dall'art. 13, sospendono in qualunque modo il versamento del contributo o ritardano detto versamento di oltre un mese dalla rispettiva scadenza.

Per coloro che al momento della cessazione dal servizio abbiano l'obbligo di assicurazione a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dall'importo dei sette decimi di tutti i contributi versati, di cui al precedente comma, sarà dedotto il contributo obbligatorio che verrà registrato con le norme del Regio decreto citato; la differenza sarà accreditata come unico versamento facoltativo nel momento in cui l'inscritto cessa dal servizio. Per coloro che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, l'intero ammontare sarà accreditato come versamento facoltativo, nel modo indicato. La inscrizione nell'assicurazione facoltativa, ove non sia fatta dichiarazione in contrario, seguirà nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 15.

Gli inscritti al fondo, od a loro favore le aziende da cui dipendono, hanno facoltà di eseguire versamenti unici ed annuali alla Cassa in eccedenza al contributo del 10 per cento sullo stipendio, stabilito dall'art. 333 del regolamento 29 febbraio 1924, n. 540. Tali versamenti verranno accreditati nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, e daranno luogo ad una liquidazione supplementare distinta da quella contemplata nel presente regolamento.

Art. 16.

Nel caso in cui le aziende appaltatrici del dazio consumo abbiano provveduto alla previdenza del proprio personale anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 (5 ottobre 1923) mediante fondi o casse di previdenza, il contributo del 10 per cento sullo stipendio, di cui all'art. 1, potrà essere prelevato sui contributi, se superiori, destinati al fondo o cassa di previdenza predetti, continuando ad essere a questi destinata l'eventuale differenza.

Se l'ordinamento tecnico del fondo o cassa di previdenza non consente tale prelevamento, il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, su richiesta dell'azienda, presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, può proporre al Ministero dell'economia nazionale l'esonero dall'obbligo del versamento al fondo speciale indicato nell'art. 1. L'esonero può essere concesso soltanto se il fondo o la cassa di previdenza abbia conseguita o consegua la personalità giuridica, con le norme e alle condizioni previste dall'art. 148 del regolamento approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

I dipendenti di aziende le quali si trovino nella condizione indicata nel precedente capoverso hanno singolarmente facoltà di chiedere il versamento alla Cassa nazionale delle quote di loro competenza sulle attività del fondo o cassa di previdenza; dette quote saranno considerate come capitale di riscatto di anni di servizio e fino all'ammontare di questo, e la differenza sarà registrata colle norme dell'assicurazione facoltativa.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di concedere singolarmente l'esonero, anche se non si manifesta la condizione indicata al secondo comma del presente articolo, a quei dipendenti di aziende daziarie, per i quali la inscrizione al fondo speciale ed il versamento delle quote di competenza sul fondo o cassa di previdenza potrebbero riuscire di minore vantaggio.

Art. 17.

Nel caso in cui le aziende daziarie abbiano provveduto alla previdenza del proprio personale con polizze di assicurazione sulla vita emesse in data anteriore al 5 ottobre 1923, ciascun dipendente ha facoltà di chiedere al Ministero dell'economia nazionale l'esonero dall'obbligo di inscrizione al fondo, nel qual caso la Cassa nazionale a garanzia della continuità di pagamento del premio ha facoltà di chiedere il deposito della polizza stessa.

Coloro che non intendono chiedere l'esonero dalla inscrizione al fondo, possono ottenere che la polizza sia, se possibile, riscattata ed il capitale destinato in tutto od in parte al riscatto di anni di servizio arretrato, o sia liberata vincolando a favore della Cassa nazionale il capitale o la rendita liquidabile, di cui sarà tenuto conto nel calcolo del capitale per anni di servizio arretrati.

Art. 18.

E' facoltativa la inscrizione al fondo per coloro che al 1° febbraio 1924 avevano superata l'età di 55 anni, se uomini, e di 50, se donne, ma non rispettivamente quella di 65, purchè risultino in servizio a tale data da almeno dieci anni presso aziende esercenti servizi daziari appaltati e siano riscattati gli anni di servizio prestati dopo compiuti 50 anni di età. Per il riscatto saranno seguite le norme indicate all'art. 4.

La domanda per ottenere la inscrizione al fondo deve essere presentata alla Cassa nazionale entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Per coloro che si valgono della facoltà concessa dal presente articolo, il periodo di effettiva inscrizione al fondo di cui all'art. 6 lettera *a*) è limitato ad un anno.

Art. 19.

Alla fine di ciascun esercizio sarà accreditata al fondo speciale una quota degli interessi che la Cassa ricava dall'impiego di tutti i suoi capitali nella misura media percentuale accreditata a tutti gli altri fondi assicurativi della Cassa. Saranno addebitate al fondo speciale le spese di am-

ministrazione per un ammontare che sarà stabilito annualmente dalla Cassa e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 20.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1925, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compilerà il bilancio tecnico del fondo speciale di cui all'art. 1 del presente regolamento, e ne darà comunicazione al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'economia nazionale.

I Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, in base alle risultanze del bilancio tecnico, promuoveranno, entro un anno, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari per un aumento del contributo stabilito dall'art. 333 del regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, o per un miglioramento nel trattamento di previdenza stabilito dal presente regolamento.

Art. 21.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente regolamento, ed in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e al pagamento delle pensioni ed assegni ed alle controversie nascenti dal presente regolamento fra la Cassa e le aziende appaltatrici di dazio consumo o loro dipendenti, si intendono richiamate le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del relativo regolamento.

Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per quanto si riferisce al versamento del contributo ed all'anzianità dell'inscrizione per il diritto alle liquidazioni, la decorrenza del regolamento si intende con effetto dal 1° febbraio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 2356.

Atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923, approvata con R. decreto 23 settembre 1923, n. 2217, stipulato tra il Regio Governo e la Società italiana per i servizi radioelettrici Italo Radio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2217 del 23 settembre 1923, col quale è stata approvata la Convenzione stipulata il 29 agosto 1923 tra il Governo italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici;

Riconosciuta la necessità di introdurre nella Convenzione suddetta alcune variazioni, per permettere alla Società Italo Radio di potere usufruire della organizzazione tecnico-commerciale del senatore Marconi e delle Compagnie Marconi ed associate;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo alla Convezione 29 agosto 1923, intervenuta fra il Governo italiano e la Società Italo Radio - Società italiana per i servizi radioelettrici, per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Regno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 56. — GRANATA.

Atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923, stipulata tra il Regio Governo e la Società italiana per servizi radioelettrici Italo Radio.

Art. 1.

Il comma *a*) dell'art. 2 della Convenzione è modificato come segue:

« che il 55 % delle azioni siano nominative ed intestate a cittadini o ad istituti italiani ».

Art. 2.

Il Regio Governo rinuncia al 2 % degli introiti lordi del traffico della Italo Radio, di cui all'art. 7 della Convenzione, sino a quando la Società non abbia potuto pagare sul proprio capitale azionario un interesse medio del 5 % per anno e comunque non oltre il quinto anno a partire dal 29 ottobre 1923, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della Convenzione con la Società Italo Radio.

Inoltre, ogni qualvolta e sempre limitatamente al detto quinquennio, il dividendo che la Società paga ai suoi azionisti sia inferiore al 5 % il canone annuo di cui all'art. 3 della Convenzione per l'uso delle stazioni e materiali ceduti dal Regio Governo, sarà ridotto di un quinto per ogni 1 per cento, di cui il dividendo delle Società risultasse inferiore al 5 % suindicato.

Art. 3.

Il senatore Marconi e la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited, con lettera allegata al presente atto di cui fa parte integrante, assicurano alla Italo Radio ed al Regio Governo i diritti ed i vantaggi seguenti:

1° Alla Italo Radio:

a) il diritto di utilizzare tutti i brevetti per la telegrafia senza filo che il senatore Marconi e la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited attualmente possiedono e possiederanno in avvenire, e dei quali hanno ed avranno le disponibilità, per la loro applicazione all'esercizio di tutte le stazioni fisse di radiotelegrafia in Italia e Colonie;

b) il diritto di disporre pel detto esercizio del concorso tecnico e commerciale della Marconi's Wireless Telegraph Company Limited;

c) i vantaggi interessanti le radiocomunicazioni, che potranno risultare da tutti gli accordi che la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited abbia concluso o possa concludere con tutte le Amministrazioni pubbliche di qualsiasi nazione;

d) le stazioni esercitate dalla Italo Radio avranno diritto di corrispondere con tutte le stazioni esercitate dalla Marconi's Wireless Telegraph Company Limited e con quelle esercitate da società o compagnie con le quali la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited abbia concluso accordi, ed in particolare con quelle appartenenti alle compagnie gestite dal Comitato internazionale delle radiocomunicazioni commerciali, e la Italo Radio sarà ammessa a stipulare con le compagnie gestite dal suddetto Comitato lo stesso contratto di traffico (priorità, orari, tariffe, ripartizioni, ecc.) di quello riservato alle compagnie costituenti il Comitato stesso;

e) la Italo Radio non potrà trasmettere i suddetti vantaggi o diritti di suo arbitrio a terzi. Il Regio Governo italiano sarà tuttavia autorizzato a godere di questi diritti e vantaggi per la durata e scopo della concessione, in caso si sostituisse all'Italo Radio nell'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche oggetto della Convenzione 29 agosto 1923.

2° Al Regio Governo:

Il senatore Marconi e la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited trasmettono al Regio Governo italiano, per la durata della Convenzione del 29 agosto 1923 tra il Regio Governo e la Italo Radio, il diritto di utilizzare per le applicazioni militari i brevetti che la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited attualmente possiede e possiederà in avvenire, nonchè autorizza il Regio Governo per la durata della suddetta Convenzione a riprodurre o a modificare gli apparecchi della Marconi's Wireless Telegraph Company Limited nei suoi arsenali o stabilimenti militari, a condizione però che gli apparecchi così costruiti dallo Stato siano esclusivamente destinati a servizi direttamente esercitati dal Regio Governo a scopo militare.

Art. 4.

E' allegata alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante, una lettera della Compagnia Marconi riguardante la entrata della Italo Radio nel Comitato A. E. F. G.

Roma, 1° settembre 1924.

Per la Società Italo Radio
Società italiana per i servizi radio-elettrici:
PIER LORENZO PARISI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DES POSTES DU ROYAUME D'ITALIE — ROME.

Rome, le 7 juillet 1924.

Monsieur le Ministre,

La Marconi's Wireless Ltd. Company soussignée a l'honneur de s'engager vis-à-vis du Gouvernement Royal italien à faciliter par tous les moyens dont elle dispose et aux meilleures conditions possibles l'admission de la Société Italo Radio, constituée pour l'exploitation des services publics radio télégraphiques italiens, dans le Comité International des Radiocommunications Commerciales (Commercial Radio International Committee) formé par les Compagnies suivantes:

A) Radiocorporation of America.

E) Marconi's Wireless Telegraph C. Ltd.

F) Compagnie Générale de Telegraphie sans fil.

G) Telefunken Gesellschaft fur Drahtlose Telegraphie pour la gestion de leurs intérêts dans l'Amérique du Sud pour les radiocommunications entre l'Amérique du Sud et les autres Continents (continent Nord Americain inclus).

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l'assurance de notres très haute considération.

GUGLIELMO MARCONI.
Chiamare Marconi's Wireless Telegraph C. Ltd.

V. Per copia conforme:
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 224.

Istituzione di un Comando di marina a Mogadiscio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito a Mogadiscio un Comando di marina, al quale sarà preposto un capitano di fregata o di corvetta. Tale carica potrà essere assunta anche dall'ufficiale superiore dello Stato Maggiore generale della Regia marina direttore dei servizi R. T. della Somalia, purchè non abbia la qualifica di S. A. N.

Art. 2.

Le norme per il funzionamento del Comando di marina, di cui all'articolo precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per le colonie.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 45. — GRANATA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Comelico Superiore e Correggio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Comelico Superiore, in provincia di Belluno;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che ha assunto il suo ufficio in data 1° dicembre 1924, non ha potuto completare il riordinamento dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Comelico Superiore, è prorogata di mesi tre a decorrere dal 1° marzo 1925.

Belluno, addì 28 febbraio 1925.

Il Prefetto: GIOBBE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Correggio;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Correggio, è prorogato di altri tre mesi.

Reggio Emilia, addì 27 febbraio 1925.

Il Prefetto: LIMONGELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 9 al 15 marzo 1925 è stata fissata in L. 480 rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 2 corrente in Piavon, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di seconda classe con orario limitato di giorno.

Roma, 4 marzo 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 55

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 26	Belgio	123 62
Londra	116 269	Olanda	9 755
Svizzera	469 08	Pesos oro	21 95
Spagna	349 13	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 82	New-York	24 384
Vienna (Shilling)	3 43	Oro	470 50
Praga	72 40	Belgrado	39 —
Dollaro canadese	24 36	Budapest	0 0338
Romania	12 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 24
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 04
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 27

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 56

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	124 45	Belgio	123 27
Londra	116 669	Olanda	9 82
Svizzera	470 65	Pesos oro	22 05
Spagna	346 82	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 835	New-York	24 478
Vienna (Shilling)	3 46	Oro	472 31
Praga	72 75	Belgrado	40 20
Dollaro canadese	24 46	Budapest	0 034
Romania	12 275		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 75
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 71
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 19

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.